



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 65 del 20 Giugno 2018

LEGGI REGIONALI N° 11 - 12 - 13 - 14

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)..... 4

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 12

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE). Elenco DPE001/03.....11

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 13

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE). Elenco DPE001/04.....15

LEGGE REGIONALE 18.06.2018, N. 14

Disposizioni in materia sanitaria.....20

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE**LEGGI****ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.108/3 del 25.5.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 28/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 28/2017 le parole "Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto a favore delle" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciute agli effetti della presente legge le".

Art. 2

(Integrazione all'art. 16 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 28/2017 sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "e comunque nell'ambito degli aiuti previsti in regime de minimis".

Art. 3

(Integrazioni all'art. 20 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 28/2017 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale è esibita unitamente ad un documento d'identità valido".
2. Al comma 12 dell'articolo 20 della l.r. 28/2017 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2017 le parole "minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti" sono sostituite dalle seguenti: "per i minori di età".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 28/2017 è inserito il seguente: "1 bis. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela".

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 28/2017)

1. Il comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente: "9. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti".
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 24 è inserito il seguente: "9 bis. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere

di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.".

Art. 6

(Integrazione all'art. 25 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 28/2017 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i bis) cefalo cm 20."

Art. 7

(Integrazione all'art. 27 della l.r. 28/2017)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 28/2017 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri."

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 28/2017)

1. L'articolo 30 della l.r. 28/2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 30
(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
 - b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;
 - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalità e

tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

- d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all'articolo 25;
- e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;
- f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, è disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;
- g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'articolo 9 e alle modalità di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'articolo 24, comma 18;
- h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
- i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalità o tempi diversi da quelli previsti;
- j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;
- k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione è raddoppiata se la semina non

- autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;
- l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
 - m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;
 - n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
 - o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
 - p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
 - q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
 - r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
 - s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e 14;
 - t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e 17;
 - u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20, comma 3;
 - v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;
 - w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca e' vietata;

- x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
 - y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 13, comma 9;
 - z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.
2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20."

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 08 Giugno 2018

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
08 GIUGNO 2018 N°11

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle

edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28
Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 4

(Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)

1. [Nel rispetto della legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991), la Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni o ad altre organizzazioni piscatorie, senza fini di lucro, con decreto del Presidente della Giunta regionale.]
2. **Sono riconosciute agli effetti della presente legge** le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione, oppure presenti in almeno due province con un minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime e che, ai sensi del proprio Statuto, svolgono le seguenti attività:
 - a) organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
 - b) partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;
 - c) organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;
 - d) organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;
 - e) organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle

- acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;
- f) organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.

Art. 16

(Aiuti alla pesca professionale e dilettantistica)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione puo' erogare contributi ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo criteri e procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito **degli aiuti previsti in regime de minimis**.
2. La Regione eroga contributi in favore delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetti coerenti con le finalita' della presente legge.

Art. 20

(Esercizio dell'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva)

1. L'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, puo' essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca e' costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonche' la causale del versamento. **Nelle attivita' di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e' esibita unitamente ad un documento d'identita' valido.**
2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validita' di un anno.
3. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.

4. E' valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.
5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) e' consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) e' consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.
6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque della regione e' necessario essere muniti anche del tesserino segnacatture, avente validita' annuale, rilasciato dalla Regione o dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 4. Con determina del Dirigente del Servizio saranno definite le modalita' di rilascio del tesserino da parte delle associazioni.
7. L'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo) deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale segnacatture mediante segnatura della relativa casella.
8. Il nuovo tesserino segna catture e' rilasciato previa riconsegna del precedente che deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna, dove e' obbligatorio, da parte del pescatore, mediante segnatura, indicare la giornata di pesca prima di iniziare l'attivita' piscatoria e la cattura effettuata senza rilascio.
9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:
 - a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli stessi impianti;
 - b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero

dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;

- c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.
10. Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea è consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea è in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.
11. La pesca subacquea può essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validità fino alla scadenza della stessa. **Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.**
13. L'obbligo della frequenza ai corsi di cui al comma 3 decorre da 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge

Art. 21

(Attività di pesca dilettantistico-sportiva praticata da diversamente abili, minori ed anziani)

1. Per i disabili riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), **per i minori di età** e per coloro che hanno superato il settantantesimo anno di età, l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è gratuito e non è soggetto a presentazione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 20; può essere esercitata purché muniti di idoneo documento di riconoscimento, fermo restando l'obbligo di munirsi di tesserino regionale segnacatture.
- 1-bis. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni non compiuti, il tesserino segnacatture può essere richiesto previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.**

2. I minori di quattordici anni possono esercitare l'attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso di permesso di pesca in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva; l'eventuale prelievo è annotato nel tesserino segnacatture del maggiorenne.

Art. 24

(Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
2. Sono proibite la pesca con materiale esplodente e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.
3. È vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
4. È vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
5. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
6. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
7. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
8. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri

corpi idrici occupando piu' di un terzo della loro larghezza.

9. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti.

9-bis. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.

10. Non e' consentito l'uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.
11. E' vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
12. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
13. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancorotta.
14. Nelle acque che, in base alla loro classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per l'esercizio della pesca e' vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
15. E' vietato abbandonare esche, pesci o altra attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
16. Gli orari per esercitare l'attivita' di pesca sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.
17. Gli attrezzi professionali da posta sono collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.
18. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, puo' disporre, in deroga al presente articolo, particolari modalita' per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.

Art. 25

(Lunghezze minime di cattura)

1. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso fino all'estremita' della pinna caudale e quelle del gambero di fiume dall'apice del rostro fino all'estremita' del telson

(coda); per i molluschi si misura il diametro massimo delle conchiglie.

2. Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto per consentirne il prelievo sono:
 - a) anguilla cm 40 (solo se consentito dal calendario ittico);
 - b) barbo (*Barbus tyberinus*) cm 35;
 - c) carpa cm 40;
 - d) cavedano cm 20;
 - e) coregone cm 28;
 - f) luccio cm 70 (ad eccezione delle acque interne dei laghi ove la lunghezza minima deve essere di 40 cm);
 - g) tinca cm 25;
 - h) trota fario cm 22;
 - i) trota macrostigma cm 22;

i-bis) cefalo cm 20.
3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, puo' disporre modifiche sulle misure minime di cui al comma 2.

Art. 27

(Attrezzi consentiti per la pesca di professione in acque interne)

1. Gli attrezzi da pesca professionale sono utilizzati secondo le modalita' di cui alla presente legge.
 2. Gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua recano un contrassegno che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.
 3. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, puo' vietare o limitare, temporaneamente, l'utilizzo degli attrezzi consentiti se ricorrono comprovati motivi di salvaguardia e di tutela della fauna ittica.
 4. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque interne, le relative specifiche tecniche e limitazioni di utilizzo sono individuati con provvedimento dirigenziale del competente Servizio regionale, sentito il Laboratorio di cui all'articolo 5.
- 4-bis. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, e' vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o**

effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 12

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.108/4 del 25.5.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 12

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE). Elenco DPE001/03.

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.225.420,72, derivanti da sentenze esecutive nn.

442/16, 452/16 e 443/16 pronunciate dal Tribunale civile di L'Aquila, come specificate nella scheda DPE001/03 allegata alla presente legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nell'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.225.420,72, nelle risorse allocate nella Missione 10, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).




ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
di C.R. n. 100/14 del 25.05.2018

IL RESPONSABILE
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Dott. Valerio Taddei

Valerio Taddei



SCHEDA N. DPE001/03

Ricognizione DEBITI FUORI BILANCIO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO di SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

DEBITO FUORI BILANCIO per pagamento sorte capitale, interessi legali e maggior danno di cui alle sentenze nn. 442/16, 452/16 e 443/16 del Tribunale Civile di L'Aquila in favore delle Società concessionarie per i Servizi di Trasporto pubblico locale F.lli Napoleone in n.c. (442/16), Di Fonzo Donato & F.lli p.A. (452/16) e La Panoramica in n.c. (443/16) con riferimento ai saldi sui contributi di esercizio ex L.R. n. 62/83 e s.m.i. per l'esercizio finanziario 2003.

Tipologia del debito


- a) sentenze esecutive nn. 452/16 del 13.05.2016, 442/16 del 10.05.2016 e 443/16 del 10.05.2016 – Organo: Tribunale di L'Aquila
- b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente _____ disavanzo anno _____ di euro _____;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle società di alla lettera b);
Ente _____ anno _____ di euro _____;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. esprop. _____ euro _____;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito.

Le sentenze di che trattasi sono state emesse dal tribunale civile di L'Aquila, adito da alcune aziende concessionarie della Regione Abruzzo per il servizio di Trasporto Pubblico Locale, per il riconoscimento e la corresponsione dei saldi sui contributi di esercizio di cui alla Legge quadro nazionale n. 151/81 e di cui alla Legge regionale di recepimento della precedente n. 62/83. Il ricorso al Giudice civile da parte delle dette aziende consegue alla mancata individuazione e conseguente corresponsione, da parte di questa Amministrazione, del quantum al titolo di che trattasi.

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 78/76 del 2-0-DIC-2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
BADIA VULCANO





Nell'ipotesi di cui alla lettera e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa

1. Fornitore di beni e servizi /

Esecutore dell'opera o lavoro: _____

Ragione sociale _____

Sede _____ C.F. - P. Iva _____

2. Natura della fornitura o prestazione: _____

3. Funzione o servizio di competenza regionale per il quale è utilizzata: _____

4. Corrispettivo richiesto dal fornitore € _____

esente IVA

inclusa IVA

5. Accertamenti relativi all'effettivo espletamento della fornitura o prestazione: _____

6. Utilità ed arricchimento dell'Ente determinato dalla prestazione o fornitura ed accertati dal Responsabile:

corrispondenti ad una quota del _____ % del corrispettivo richiesto;

corrispondenti all'intero corrispettivo richiesto;

esente IVA

per cui viene proposto il pagamento di € _____

inclusa IVA

Modalità di finanziamento

Utilizzo Capitoli assegnati (anche ripartito su tre anni)

Anno	Codice	Cap.	Art.	Importo disponibile	Importo debito
2017	1061200	181511	1	945.670,81*	€ 1.225.420,72=
2017	1061200	181004	1	279.749,91*	
TOTALE				€ 1.225.420,72	

* Residuo reimputato al corrente esercizio finanziario nell'ambito delle procedure di riaccertamento

Altre soluzioni (specificare) _____

Documentazione allegata

- Sentenze esecutive del Tribunale di L'Aquila n. 452/16 del 13.05.2016, n. 442/16 del 10.05.2016 e n. 443/16 del 10.05.2016

05/06/2018
 IL RESPONSABILE
 UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO
 Dott. Vittorio Zaccaro



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 08 Giugno 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E
DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI,
DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A
NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5
MAGGIO 2009, N. 42" CITATO DALLA LEGGE
REGIONALE

08 GIUGNO 2018 N°12

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE). Elenco DPE001/03." (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della

legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 13

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.108/5 del 25.5.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 08.06.2018, N. 13

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE). Elenco DPE001/04.

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 4.683.714,07, derivanti da sentenza esecutiva pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila, come specificati nella scheda DPE001/04 allegata alla presente legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nell'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 4.683.714,07, nelle risorse allocate nella Missione 10, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
di C.R. n. 102/15 del 25/05/2018
IL RESPONSABILE
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
Dott. Valerio Taddei



SCHEDA N. DPE001/04

Ricognizione DEBITI FUORI BILANCIO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO di SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

DEBITO FUORI BILANCIO per pagamento sorte capitale, interessi e spese legali di cui alla sentenza n. 827/16 della Corte d'Appello di L'Aquila, in favore della Curatela del Fallimento Mazziotti Bus S.r.l. con riferimento ai saldi sui contributi di esercizio ex L.R. n. 62/83 e s.m.i. per gli esercizi finanziari 1987/1991.

Tipologia del debito

- a) sentenza esecutiva n. 827/16 del 01.08.2016 – Organo: Corte d'Appello di L'Aquila
- b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente _____ disavanzo anno _____ di euro _____;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle società di alla lettera b);
Ente _____ anno _____ di euro _____;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. esprop. _____ euro _____;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito

La sentenza di che trattasi è stata emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, adita dalla Curatela del Fallimento Mazziotti Bus S.r.l., per il riconoscimento e la corresponsione dei saldi sui contributi di esercizio di cui alla Legge quadro nazionale n. 151/81 e di cui alla Legge regionale di recepimento della precedente n. 62/83, con riferimento alle annualità 1987/1991. Il ricorso al Giudice consegue alla mancata individuazione e conseguente corresponsione, da parte di questa Amministrazione, del quantum al titolo di che trattasi. Questa Amministrazione non ha ritenuto utile proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza de qua in quanto congruamente e logicamente motivata, con compensazione delle spese legali e di giudizio, come da nota prot. n. RA/0062921 del 07.10.2016.

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 786/C del 20 DIC. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Volante)
DANIELA VOLANTE





Nell'ipotesi di cui alla lettera c) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa

1. Fornitore di beni e servizi /
 Esecutore dell'opera o lavoro: _____
 Ragione sociale _____
 Sede _____ C.F. - P. Iva _____

2. Natura della fornitura o prestazione: _____

3. Funzione o servizio di competenza regionale per il quale è utilizzata: _____

4. Corrispettivo richiesto dal fornitore € _____ esente IVA
 _____ inclusa IVA

5. Accertamenti relativi all'effettivo espletamento della fornitura o prestazione: _____

6. Utilità ed arricchimento dell'Ente determinato dalla prestazione o fornitura ed accertati dal Responsabile:

 corrispondenti ad una quota del _____ % del corrispettivo richiesto;
 corrispondenti all'intero corrispettivo richiesto; esente IVA
 per cui viene proposto il pagamento di € _____ inclusa IVA

Modalità di finanziamento

Utilizzo Capitoli assegnati (anche ripartito su tre anni)

Anno	Codice	Cap.	Art.	Importo disponibile	Importo debito
2017	1061200	181004	1	7.393.370,72	€4.683.714,07=
TOTALE				€ 7.393.370,72*	

*Residuo reimputato al corrente esercizio finanziario nell'ambito delle procedure di riaccertamento
 Altre soluzioni (specificare) _____

Documentazione allegata

- Sentenza esecutiva della Corte d'Appello di L'Aquila n. 827/16 del 01.08.2016
- Nota prot. n. RA/0062921 del 07.10.2016

05/06/2018
 RESPONSABILE
 OFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO
 Cons. Maria _____



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 08 Giugno 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
08 GIUGNO 2018 N°13

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da sentenze esecutive. Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE). Elenco DPE001/04." (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web

"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 14

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.109/2 del 12.6.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 18.06.2018, N. 14

Disposizioni in materia sanitaria.

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Disposizioni in materia di sanità convenzionata)

1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 luglio 2017, l'indennità aggiuntiva di cui al Capo II art. 13, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 9 agosto 2006, è confermata in quanto correlata allo svolgimento della attività di Continuità Assistenziale a garanzia del miglioramento dei servizi ai cittadini e dell'integrazione tra professionisti operanti nel settore delle prestazioni assistenziali della Medicina Convenzionata.
2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuità Assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dall'art. 67 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i. e dei Principi Generali di cui all'art. 14, comma 9, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., l'indennità di cui al comma 1 si intende finalizzata alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività, essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina Generale e a garantire migliori standard qualitativi delle prestazioni sanitarie.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Giugno 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it